APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

# Art. 17 (Convenzione)

E' fatto obbligo agli interessati di entrambe le Alte Parti contraenti di chiedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e degli Accordi la regolazione di eventuali pendenze.

L'Autorita' cui la domanda sara' rivolta, dovra' definire tutto entro sei mesi dal ricevimento della domanda.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 |
| Estremi | Legge 22 dicembre 1932, n. 2070 |
| Partizione | Convenzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/convenzione-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it